

REGIONE SICILIANA



Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
VISTA la Legge Regionale 25 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.e ii.;
VISTO il D.P. Reg. n. 444 del 13/02/2023, con cui è stato conferito al Dott. Dario Cartabellotta, in esecuzione della delibera di Giunta n.91 del 10/02/2023, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;
VISTO il Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, articolo 3;
VISTA la Legge regionale n. 25 del 9 giugno 1994 - Norme sull'agriturismo;
VISTA la Legge 20 febbraio 2006, n. 96 - Disciplina dell'agriturismo;
VISTA la Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3 - Disciplina dell'agriturismo in Sicilia
VISTA la Legge regionale n. 11 del 12/05/2010 art. 84;
VISTA la Legge 18 agosto 2015, n.141 - Disposizioni in materia di agricoltura sociale; VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n.205, art.1, commi 502-504 (Enoturismo);
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n.160, art.1, commi 513 e 514 (Oleoturismo);
VISTO il Decreto ministeriale 13 febbraio 2013 - Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche;
VISTO il Decreto ministeriale 21 dicembre 2018 - Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale;
VISTO il Decreto ministeriale 12 marzo 2019 - Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica
VISTO il Decreto ministeriale 26 gennaio 2022 - Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica
VISTO il D.A. 137/GAB 8 agosto 2013
VISTO il D.A. n. 36/GAB del 12 luglio 2021 - Agricoltura sociale;
VISTO il D.A. n. 23/GAB del 29 marzo 2023 – Oleoturimo;
VISTO il D.A. n. 29/GAB del 9 giugno 2023 – Enoturismo;
VISTO il DDG 28 febbraio 2006 - Classificazione in spighe;
VISTO il DDG 10 agosto 2009 - Aggiornamento delle disposizioni in materia di agriturismo; VISTO il DDG 29 giugno 2015 - Accreditalmento aziende e fattorie didattiche;
VISTO il DDG 20 settembre 2022 - Snellimento procedure e perizia asseverata;
VISTO il DDG 3912 del 30/08/2023 di riordino della normativa in materia di agriturismo;
VISTO l'articolo 68, commi 10 e 11 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106;
RITENUTO di dover chiarire come, in forza delle previsioni della succitata normativa nazionale (art.4 della legge 96/2006 come modificato dall'art.68, commi 10 e 11 del D.L. 73/2021 come convertito dalla legge 106/2021), ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti di connessione delle attività agrituristiche rispetto all'attività agricola, sia stato abrogato ogni riferimento al “tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività”;
VISTO il DDG n. 3912 del 30 agosto 2023;
RITENUTO necessario integrare in un unico decreto le disposizioni che disciplinano l'agriturismo, la multifunzionalità e la diversificazione dell'azienda agricola;
RITENUTO di dover apportare alcune integrazioni al predetto decreto n. 3912 del 30/08/2023;
A termini delle vigenti disposizioni,

DECRETA

ART. 1

Per le finalità di cui alle premesse, è approvato il testo integrato dell'allegato "AGRITURISMO, DIVERSIFICAZIONE E MULTIFUNZIONALITA' DELL'AZIENDA AGRICOLA" che costituisce parte integrante del presente decreto.

ART. 2

E' revocato il DDG n. 1661 del 10 agosto 2009 Aggiornamento delle disposizioni in materia di agriturismo.

Sono altresì integrati nel presente decreto i DDG 28 febbraio 2006 - Classificazione in spighe, DDG 29 giugno 2015 - Accreditamento aziende e fattorie didattiche e DDG 20 settembre 2022 - Snellimento procedure.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21, così come modificato dall'art. 98 L.R. 7 maggio 2015 n. 9, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo 11 ottobre 2023

Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta

*Firma Autografa
sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2
del D.lgs. N° 39/1993*

REGIONE SICILIANA



Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA

AGRITURISMO, DIVERSIFICAZIONE E MULTIFUNZIONALITA' DELL'AZIENDA AGRICOLA**1. Premessa**

La disciplina in materia di agriturismo, diversificazione e multifunzionalità delle aziende agricole ha subito negli anni una complessa evoluzione, anche in ragione dell'evoluzione del quadro normativo comunitario e statale, di orientamenti giurisprudenziali e del sovrapporsi di disposizioni dell'ordinamento regionale.

Con il presente decreto s'intende rassegnare un quadro riepilogativo delle disposizioni vigenti ed applicabili sul territorio regionale, anche al fine di agevolare gli operatori ed i soggetti a qualsiasi titolo interessati nell'individuazione della disciplina di riferimento.

Il decreto ha valore meramente ricognitivo delle disposizioni legislative vigenti, che mantengono la propria autonoma efficacia nel quadro ordinamentale, avuto riguardo anche ai profili interpretativi delineati dalla giurisprudenza.

2. Quadro normativo, amministrativo e giurisprudenziale

Nell'arco di un trentennio la concezione della diversione e multifunzionalità delle attività agricole ha conosciuto una costante evoluzione, a partire dal livello europeo, ampliandosi rispetto alla sola previsione della somministrazione di alimenti e ricettività inizialmente previste negli anni '90. La base storica di riferimento della disciplina in materia di agriturismo e diversificazione in Sicilia è rinvenibile nella legge regionale 9 giugno 1994, n.25. Sulla scorta della detta norma sono stati nel tempo adottati diversi decreti assessoriali e dirigenziali volti a definire la disciplina di dettaglio.

La L.R. 3/2010, peraltro, è stata promulgata al netto delle parti oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato per la dedotta violazione di ambiti di competenza riservati alla legislazione nazionale.

In tal senso la Corte costituzionale ha più volte rilevato – da ultimo con sentenza n.68/2023 con specifico riferimento alla disciplina in materia di agriturismo – come siano riservati alla competenza esclusiva dello Stato gli aspetti relativi all'esercizio d'impresa, alla tutela della concorrenza, dell'ambiente e del paesaggio e come quelli rimessi alla legislazione concorrente (agricoltura, turismo, governo del territorio e tutela della salute) debbano svilupparsi nella normativa regionale in coerenza coi principi indicati dalle norme statali di riferimento.

Normativa nazionale

- Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, articolo 3
- Legge 20 febbraio 2006, n. 96 - Disciplina dell'agriturismo
- Decreto ministeriale 13 febbraio 2013 - Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche
- Legge 18 agosto 2015, n.141 - Disposizioni in materia di agricoltura sociale Decreto ministeriale 21 dicembre 2018 - Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale
- Legge 27 dicembre 2017, n.205, art.1, commi 502-504 (Enoturismo)
- Decreto ministeriale 12 marzo 2019 - Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica

- Legge 27 dicembre 2019, n.160, art.1, commi 513 e 514 (Oleoturismo)
- Legge 23 luglio 2021, n.106 articolo 68, commi 10 e 11
- Decreto ministeriale 26 gennaio 2022 - Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica

Normativa regionale

- L.R 9 giugno 1994 n. 25 - Norme sull'agriturismo;
- L.R 26 febbraio 2010 n. 3 - Disciplina dell'agriturismo in Sicilia
- L.R 12 maggio 2010 n. 11 art. 84 “Norme in materia di agriturismo”;
- D.A. 137/GAB 8 agosto 2013
- D.A. n. 36/GAB del 12 luglio 2021 - Agricoltura sociale;
- D.A. n. 23/GAB del 29 marzo 2023 – Oleoturismo;
- D.A. n. 29/GAB del 9 giugno 2023 – Enoturismo;
- D.D.G. 28 febbraio 2006 - Classificazione in spighe;
- D.D.G. 10 agosto 2009 - Aggiornamento delle disposizioni in materia di agriturismo;
- D.D.G. 29 giugno 2015 - Accredimento aziende e fattorie didattiche;
- D.D.G. 20 settembre 2022 - Snellimento procedure e perizia asseverata;

Giurisprudenza di Cassazione

La Suprema Corte è intervenuta sull'argomento con decisioni che rappresentano la linea guida delle attività agrituristiche e di diversificazione (Sentenza 16685/2015 e Sentenza 4790/2023).

Prima la gran parte della giurisprudenza si basava proprio in termini comparativi con riferimento alla attività agricola “essenziale” e con l'attività di ricezione e di ospitalità.

Dopo le recenti pronunce, i requisiti di connessione tra attività agrituristiche ed attività agricole, nonché della prevalenza di queste ultime rispetto alle prime, vanno verificati tenendo conto dell'articolo 2135 del Codice civile (terzo comma) e della legge 20 febbraio 2006, n. 96.

La connessione soggettiva si relaziona, con semplicità ed immediatezza, quando le attività di cui si tratta siano svolte da soggetti che rivestano la qualifica di imprenditore agricolo mentre la connessione oggettiva, necessità di un più articolato approccio.

Proprio in questo ambito si leggono le valutazioni più permeanti; secondo la Corte infatti, occorre in primo luogo che le “attrezzature” o le “risorse” siano effettivamente e strutturalmente una parte dell'azienda ovvero del complesso dei beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio dell'impresa agricola “essenziale”.

Occorre verificare il rapporto di complementarietà rispetto all'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame, che deve comunque rimanere principale.

3. Agriturismo, multifunzionalità e diversificazione

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati attraverso contratti di rete, svolte attraverso l'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse della propria azienda, in rapporto di connessione con l'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento degli animali.

Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agriturbistica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari, secondo quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato. Gli addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale e, ai sensi dell'articolo 68, comma 10, del D.L. n. 73 del 2021, convertito con legge n. 106 del 2021, anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agriturbistica.

Rientrano fra le attività agrituristiche:

- a) l'ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- b) la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
- c) l'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini;
- d) l'organizzazione, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

L'impresa agricola esercente attività agrituristiche può rendere disponibili agli ospiti aree utilizzabili per il pic-nic con possibilità di consumare sul posto pasti, spuntini e prodotti forniti dall'impresa stessa, nonché spazi attrezzati al fine di consentire lo svolgimento del lavoro a distanza. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agriturbistica è considerato reddito agricolo. Ai fini della determinazione delle imposte e tributi comunali, compresi quelli sui rifiuti solidi urbani, nonché delle tariffe applicate da altri enti, i locali utilizzati ad uso agriturbistico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali in quanto l'attività agriturbistica viene svolta in rapporto di connessione con quella agricola.

4. Locali per attività agrituristiche

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici, o parte di essi, già esistenti nell'azienda agricola. I locali e gli alloggi destinati all'utilizzazione agriturbistica devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali destinati ad abitazioni o ad attività rurali.

Gli imprenditori agricoli per le attività agrituristiche possono utilizzare i fabbricati, o parte di essi, esistenti sul fondo alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di o della richiesta di variazione dell'attività esistente e conformi alla normativa urbanistico- edilizia. I fabbricati possono essere utilizzati per le finalità recettive dell'azienda agriturbistica per consentire non più il solo utilizzo di camere tipo alberghiero, ma anche di piccole unità abitative fornite di punto cottura, in linea con le tendenze del mercato sull'ospitalità rurale.

L'utilizzo dei fondi e degli edifici per le attività agrituristiche non comporta la modifica della destinazione d'uso agricolo dei medesimi.

I locali a uso agriturbistico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali, mantenendo il carattere strumentale previsto al comma 5 dell'articolo 1 del regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, nonché il carattere rurale previsto al comma 3 bis dell'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557.

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli agri-campeggio disciplinati dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14. L'attività di agri-campeggio, in conformità alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, può essere effettuata in posti tenda e in strutture precarie e mobili quali roulotte, bungalow, autocaravan, ciascuna con dimensioni non eccedenti la piazzola di destinazione conformemente alla legge regionale 13 marzo 1982, n.14 e alla legge regionale 6 febbraio 2006, n.13.

L'attività di agri-campeggio effettuata con le strutture precarie di cui al comma precedente, previa valutazione d'incidenza, è ammessa nelle zone B e C delle riserve naturali regionali e nelle

zone comprese nei Siti d'importanza comunitaria e Zone Protezione Speciale Uccelli, se non in contrasto con gli specifici regolamenti relativi alle suddette aree ove presenti e nel rispetto delle norme in tema di ambiente statali e regionali.

Le piscine dell'azienda agrituristica, a disposizione esclusiva dei soli ospiti, sono classificate come private ad uso collettivo e non necessitano della presenza dell'assistente bagnante. L'operatore agrituristico deve individuare la persona fisica responsabile della gestione della piscina, annotata in apposito registro, gli orari di funzionamento della stessa e adottare i necessari accorgimenti per impedire l'accesso negli orari di chiusura.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed adeguamento di immobili esistenti da destinare ad attività agrituristica o assimilata, trovano comunque applicazione le norme in materia edilizia vigenti sul territorio regionale (legge regionale 16 giugno 2016, n.16 e successive modifiche ed integrazioni).

L'attività di ospitalità in alloggi è esercitata mediante l'utilizzo di camere o unità abitative, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nel limite massimo di presenze risultante dalla segnalazione certificata di inizio attività. Ai fini del computo del numero massimo di presenze non si tiene conto dei minori alloggiati aventi età inferiore a quindici anni.

Nelle aziende agrituristiche, situate in zone montane e raggiungibili solo con sentieri, mulattiere o strade di servizio non aperte al traffico, è consentito utilizzare camerate a più letti e di sovrapporre ciascun letto base ad un altro per una ricettività massima complessiva di trentacinque posti letto, senza dover incrementare superfici e cubature delle camere.

In relazione alle esigenze locali, fermo restando il requisito del carattere di prevalenza dell'attività agricola, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, tramite gli Ispettorati agricoli, può consentire, in alternativa ai posti letto, l'elevazione del numero di tende o caravan fino ad un massimo di dieci, per non più di trenta persone, previa verifica che l'azienda agricola abbia un'estensione territoriale e caratteristiche adeguate per ospitarle.

Ai fini del superamento e dell'eliminazione di barriere architettoniche, si applicano le disposizioni contenute nella parte II, capo III, sezioni I e II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come recepito nell'ordinamento regionale (L.R. 16/2016 e successive modifiche ed integrazioni).

La conformità degli edifici destinati all'esercizio dell'attività agrituristica alle disposizioni in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisorie, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale. Resta fermo l'obbligo di adeguamento delle strutture alla vigente disciplina in caso di interventi di ristrutturazione.

5. Criteri, modalità e limiti dell'attività agrituristica

Gli operatori agrituristiche hanno obbligo di:

- esporre al pubblico l'autorizzazione, la lista dei prodotti e dei servizi con i relativi prezzi;
- rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione e le tariffe;
- tenere il registro delle presenze;
- comunicare al Comune, entro dieci giorni, la cessazione o sospensione dell'attività ;
- praticare l'offerta agrituristica per almeno novanta giorni all'anno.

Le tipologie delle attività esercitabili sono:

Offerta di ospitalità in appositi locali aziendali

Tale servizio deve essere espletato in fabbricati aziendali da adattare, ove necessario, con interventi di adeguamento, ristrutturazione e recupero.

Gli edifici aziendali da destinare all'attività agrituristica devono essere già esistenti alla data di presentazione della domanda di nulla osta agrituristico, come previsto dall'art. 3 della legge n. 96/2006.

I locali ove offrire ospitalità devono ricadere nell'azienda del titolare del nulla osta o, nel caso di aziende in forma associata, all'interno delle stesse.

Le camere destinate all'ospitalità devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti comunali, nonché la conformità degli stessi a quanto previsto dal D.P.R. n. 1437 del 30 dicembre 1970 per le camere a un posto letto (mq. 8 e metri cubi 24). Con riferimento alle camere con posti letto superiori a uno, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 della legge 20 febbraio 2006 n. 96 in materia di agriturismo, le misure minime sono così determinate: mq. 12 per due posti letto, mq. 16 per tre posti letto, mq. 20 per quattro posti letto; in ogni caso le camere, che non potranno contenere più di quattro posti letto non sovrapponibili e/o a scomparsa, devono essere adeguate a quanto disposto dalle normative in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e superamento delle barriere architettoniche.

Offerta di ospitalità in appositi spazi aperti, nell'ambito dell'azienda, a campeggiatori

I parametri di classificazione degli agricampeggi sono quelli previsti dalla legge regionale n. 14/82 e dalla legge regionale n. 13 del 6/02/2006, fra cui la consistenza dei servizi igienico-sanitari, l'incidenza delle zone ombreggiate, la disponibilità di acqua calda e la presenza di attrezzature complementari.

Le aree di sosta devono essere correttamente inserite nel paesaggio agrario circostante, con particolare cura per la sistemazione e gli arredi esterni.

Ogni piazzola deve essere destinata a un singolo equipaggio (costituito da non più di 4 persone) e possedere una superficie minima pari a 50 mq, compreso l'eventuale spazio per la sosta dell'automobile. E' obbligatoria la dotazione di impianto antincendio, illuminazione e prese di corrente elettrica in conformità alle normative vigenti, con punti luce atti a consentire la fruizione della viabilità, nonché l'accessibilità ai diversamente abili dei servizi, delle attrezzature comuni e di almeno il 5% (in ogni caso non inferiori a 2) delle piazzole realizzate.

Inoltre, ciascuna piazzola deve essere predisposta per la sosta di tende, carrelli tenda, caravan e autocaravan.

Nell'ambito delle strutture ricettive dell'agricampeggio, è ammessa la realizzazione di bungalow prefabbricati in legno, la cui capienza complessiva non può superare 25 posti letto, destinati all'ospitalità ed eventuali spazi comuni. Come disposto dall'art. 1 della legge regionale n. 13/2006, la superficie occupata dai bungalow non deve superare il 35% della superficie complessiva delle piazzole. I bungalow possono essere dotati di un patio per il soggiorno, corredato da tavolo e sedie e di una zona cottura esterna dei cibi. In ogni caso, lo spazio esterno di pertinenza deve essere non inferiore alla superficie coperta. Quest'ultima non può essere superiore a mq. 7 per persona.

Somministrazione sul posto di pasti costituiti da cibi e bevande provenienti in prevalenza dall'utilizzazione di prodotti aziendali e tipici della zona.

Al fine di meglio qualificare l'attività agrituristica, di promuovere i prodotti agro alimentari regionali e di caratterizzare l'offerta enogastronomica, l'attività di somministrazione di pasti e bevande deve prevedere l'utilizzo di una quota non inferiore al 50% per cento di prodotti propri o provenienti da aziende del comparto agro alimentare regionale.

L'attività di somministrazione di pasti e bevande e le iniziative promozionali e le degustazioni sono finalizzate prevalentemente alla valorizzazione di:

- prodotti aziendali propri o del territorio, anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi;
- prodotti regionali con marchio DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, QS
- prodotti regionali compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agricoli e agroalimentari tradizionali;
- prodotti biologici certificati;

- nel caso di preparazione di pasti per diete speciali, ivi comprese le intolleranze alimentari, è consentito l'utilizzo di prodotti diversi da quelli previsti dalle precedenti lettere.

L'offerta enogastronomica deve qualificarsi nel rispetto della L.R 12 maggio 2022, n. 12 sul "Riconoscimento e promozione della Dieta mediterranea" per la promozione del territorio e dei prodotti che storicamente la identificano

Ai fini dell'idoneità dei locali alla preparazione e somministrazione di pasti per un numero di coperti non superiore a quindici e per la degustazione di prodotti aziendali, devono essere rispettati i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e d'igiene per i locali ad uso abitativo.

Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193.

Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a pandemie, epidemie, calamità naturali, fitopatie o epizoozie, accertate dalla Regione, non si tiene conto dei parametri di cui ai commi precedenti.

I locali utilizzati per la ristorazione devono possedere dimensioni adeguate, in modo da garantire uno spazio minimo di mq 1,2 per ogni posto tavola, al netto degli spazi utilizzati dal personale di servizio e di mq 5 per ogni tavolo a 4 posti.

Esclusivamente negli esercizi agrituristici autorizzati per un numero ridotto di posti giornalieri, fermo restando l'obbligo di non superare il numero totale di posti realizzabili nell'intero periodo di apertura, è consentito l'incremento fino a 55 posti giornalieri complessivi, per sopperire a specifiche esigenze connesse alla variabilità degli afflussi degli ospiti. Il suddetto incremento deve essere, in ogni caso, preventivamente consentito dalla competente autorità sanitaria.

La sala ristorazione può essere destinata, in apposito reparto separato e previa adozione di tutti gli accorgimenti igienico sanitari necessari, anche all'esposizione e vendita di prodotti.

Ai sensi della L.R 26 febbraio 2010, n. 3 art. 5 comma 4 l'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari tiene conto, anche ai fini della semplificazione delle procedure di autocontrollo igienico-sanitario, della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri, consentendo l'uso polifunzionale della cucina, mediante separazione temporale delle fasi, per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti aziendali.

Attività ricreative, culturali, divulgative, escursionistiche, ippoturismo, sportive e didattiche, ivi comprese mostre permanenti di civiltà contadina

Le attività la cui realizzazione è prevista nell'ambito aziendale devono essere descritte nella relazione agrituristica, allegata alla richiesta di nulla osta. Eventuali modifiche successive al rilascio del nulla osta, dovranno essere comunicate tempestivamente all'Ispettorato dell'Agricoltura competente.

Costituiscono attività ricreative, culturali, divulgative, escursionistiche, d'ippoturismo, sportive e didattiche, quelle in armonia con gli indirizzi delle norme europee relativi all'integrazione dei redditi agricoli. La finalità principale consiste nell'introduzione di attività collaterali a quella agricola tradizionale, in grado d'innescare un modello di sviluppo rurale integrato.

A titolo d'esempio si possono citare: trekking a piedi o a cavallo, mountain bike, canoa, tennis, tiro con l'arco, pesca sportiva, giochi per bambini, corsi di agricoltura biologica, micologia, riconoscimento della flora e fauna locale, cucina, apicoltura, artigianato locale, coltivazione di piante officinali, escursioni naturalistiche, seminari finalizzati alla conoscenza delle produzioni tipiche locali e delle valenze ambientali dell'area etc.

Per quanto riguarda le piscine, devono essere rispettate le indicazioni contenute nell'atto d'intesa del Ministero della Sanità fra Stato e Regioni del 16 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 51 del 31 marzo 2003, come sviluppato nella disciplina interregionale delle piscine, approvato dal Coordinamento interregionale prevenzione in data 22 giugno 2004. Si precisa che le piscine sono classificate di proprietà privata ad uso collettivo e riservate agli ospiti dell'azienda che utilizzano i servizi agrituristici.

Degustazione e assaggio dei prodotti aziendali inclusa la mescita del vino (art. 3 decreto legislativo n. 228/2001).

Tale attività è consentita nei luoghi appositamente indicati dall'imprenditore agricolo nella relazione agrituristica, con le modalità conformi alla normativa vigente.

La degustazione e l'assaggio devono riguardare i prodotti aziendali non trasformati, o che necessitano di trasformazione (es. vino, olio, formaggi, marmellate).

Attività didattica e culturale

Le attività culturali e didattiche sono assimilate, a norma dell'articolo 3 del d.lgs. 228/2001, alle attività agrituristiche e possono essere esercitate congiuntamente ai servizi di ristorazione e/o ospitalità oppure disgiuntamente nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente.

L'accreditamento viene rilasciato dal Dipartimento Agricoltura nel rispetto dei seguenti requisiti:

- attività agricola realmente presente e comprovata dalla documentazione contabile prevista dalle norme vigenti.
- disponibilità di spazi e locali sufficienti per svolgere le azioni didattiche, di accoglienza e intrattenimento, in relazione alle attività proposte, anche in caso di sfavorevoli condizioni meteorologiche.
- disponibilità di attrezzature e strumenti per l'illustrazione e la dimostrazione dei processi produttivi e di gestione aziendale.
- dotazione di servizi igienici (di cui almeno uno accessibile ai disabili) e di lavabi con acqua potabile, sufficiente in rapporto alla capacità di accoglienza.
- accessibilità, da intendersi nel senso che l'azienda deve essere raggiungibile senza particolari difficoltà da un pullman e, quindi, devono essere disponibili spazi di manovra adeguati, nonché idonee strade di accesso al centro aziendale.
- chiusura e segnalazione di locali o depositi di attrezzi e sostanze pericolosi, limitazioni di accesso a zone potenzialmente rischiose per i visitatori.
- in presenza di attività zootecnica, assenza di zoonosi pericolose per la salute umana e rispetto della normativa in materia di igiene e benessere degli animali.
- le aree coltivate oggetto di visita devono essere facilmente raggiungibili con adeguata viabilità o sentieristica.
- devono essere assicurate la cura e la pulizia degli spazi esterni.
- disponibilità di attrezzature di primo soccorso efficaci e in buono stato di conservazione.
- copertura assicurativa dei gruppi di visitatori.

L'accreditamento come "fattoria" è riservato alle aziende in cui è presente un'attività zootecnica e sono obbligatori i seguenti requisiti minimi:

- attività zootecnica riguardante almeno 2 specie animali, complessivamente non inferiore a 7 UBA (unità bovine adulte) e superficie agricola utilizzata (compresi i pascoli) pari almeno a 15 ettari;
- presenza di animali di bassa corte (avicoli e cunicoli), nonché di almeno una coppia di capi appartenenti ad una delle razze autoctone in via di estinzione.

All'istanza di riconoscimento devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia del nulla osta agrituristico per l'attività didattica.
- relazione, debitamente sottoscritta e corredata della documentazione ritenuta utile, sulle attività didattiche di cui si prevede lo svolgimento. La relazione dovrà comprendere anche tutti gli elementi atti a comprovare il possesso dei requisiti necessari per l'accreditamento.
- attestato di partecipazione del richiedente allo specifico corso di formazione di cui al successivo paragrafo. In deroga, l'attestato può essere conseguito da un familiare delegato dell'imprenditore agricolo alle seguenti condizioni:

a. sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da parte del familiare, con la quale lo stesso dichiara di collaborare alla gestione dell'impresa agricola e d'impegnarsi ad assicurare anche la propria presenza, nel corso dello svolgimento delle visite;

b. il familiare deve possedere uno dei seguenti rapporti di parentela con il titolare: genitore, coniuge, figlio/a, fratello/sorella.

Nel caso d'impresе agricole in forma associata, l'attestato deve essere posseduto da un socio o da un amministratore, formalmente responsabile dello svolgimento dell'attività didattica.

Potranno essere ritenuti validi attestati di partecipazione ad altre iniziative formative, tenuti da enti riconosciuti, con contenuti didattici simili a quelli previsti nel programma.

- Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, con copertura specifica per i visitatori.
- Impegno sottoscritto dal richiedente per assicurare il rispetto delle seguenti condizioni: presenza di uno o più responsabili nel corso di svolgimento delle visite; numero di partecipanti alle visite adeguato agli spazi aziendali, alle finalità didattiche e, comunque, per gruppi non superiori a 60 persone per visita; disponibilità alla personale partecipazione alle attività didattiche e dimostrative.

Tutte le aziende che hanno ottenuto l'accreditamento, sono soggette alla verifica triennale del mantenimento dei requisiti.

In caso d'irregolarità, potrà essere prescritta la correzione delle non conformità, fissando un termine perentorio di 30 giorni, al termine del quale verrà rieverificata la sussistenza dei requisiti.

Qualora permangano le condizioni di irregolarità riscontrate, i funzionari preposti al controllo proporranno la revoca dell'accreditamento.

Le aziende e fattorie didattiche accreditate riceveranno un numero progressivo, che sarà riportato nell'elenco annuale delle aziende e fattorie didattiche regionali.

Ogni azienda e fattoria didattica è tenuta ad esporre, all'ingresso e in modo ben visibile, una tabella riportante il numero di elenco attribuito e un logo regionale, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) Tabella in metallo o plastica con dimensioni di cm. 40 x 25;
- b) Logo, rispettivamente per l'azienda o fattoria didattica, conforme a quelli allegati.

Per il rilascio dell'accreditamento, l'imprenditore interessato o un suo delegato è tenuto a frequentare uno specifico corso dalla durata minima di 40 ore.

L'attestato di partecipazione verrà rilasciato a coloro i quali hanno regolarmente frequentato il corso, con una soglia massima di assenze pari a 10 ore, e conseguito il punteggio minimo previsto nel test di verifica finale.

Programma del corso

- Agriturismo e fattorie didattiche
- Esperienze didattiche in ambito nazionale ed europeo
- La costituzione di una fattoria didattica
- Attività di un'azienda didattica
- Aspetti normativi, assicurativi e fiscali
- Principi e metodi dell'agricoltura biologica e della difesa integrata delle piante
- Principi di educazione ambientale
- Principi di una sana e corretta alimentazione

- Cenni sulla storia della cucina siciliana
- Prevenzione dei rischi
- Principi di pedagogia e comunicazione con soggetti in età evolutiva
- Esempi di percorsi didattici e modalità di presentazione degli stessi
- Laboratori del gusto delle principali produzioni (olio, vino, formaggi)
- Visita guidata ad una azienda o fattoria didattica operante.

Agricoltura sociale

E' disciplinata dal D.A. n. 36/GAB del 12 luglio 2021

Enoturismo

La disciplina di riferimento è recata dal D.A. n. 29/GAB del 9 giugno 2023

Costituiscono attività di enoturismo:

- attività formative ed informative relative alle produzioni vinicole del territorio (quali, ad esempio, visite guidate a vigneti, cantine e stabilimenti) con particolare riferimento alle indicazioni geografiche ed alle loro aree di produzione;
- altre attività informative, culturali e ricreative svolte presso vigneti e cantine (quali la vendemmia didattica e dimostrativa);
- degustazione e commercializzazione di prodotti aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, con esclusione di preparazioni gastronomiche (solo piatti freddi)

Le aziende attive nell'agriturismo e/o nell'ambito della multifunzionalità e/o classificate come aziende-fattorie didattiche possono svolgere le attività di enoturismo senza ulteriori adempimenti nel rispetto della norma generale.

Oleoturismo

La disciplina di riferimento è recata dal D.A. n. 23/GAB del 29 marzo 2023.

Costituiscono attività di oleoturismo:

- attività formative ed informative relative alle produzioni olivicole del territorio (quali, ad esempio, visite guidate agli oliveti ed ai frantoi) con particolare riferimento alle indicazioni geografiche ed alle loro aree di produzione;
- altre attività informative, culturali e ricreative svolte presso oliveti e frantoi (quali la raccolta dimostrativa di olive);
- degustazione e commercializzazione di prodotti aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, con esclusione di preparazioni gastronomiche (solo piatti freddi)

Le aziende attive nell'agriturismo e/o nell'ambito della multifunzionalità e/o classificate come aziende-fattorie didattiche possono svolgere le attività di oleoturismo senza ulteriori adempimenti, nel rispetto della normativa applicabile.

6. Attività di conservazione e preparazione dei prodotti agroalimentari

L'operatore agrituristico individua nel piano aziendale di autocontrollo, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 853/2004 e s.m.i., le procedure operative necessarie per garantire che l'attività di produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande avvenga nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare previsti dalle vigenti disposizioni.

Ai sensi della L.R 26 febbraio 2010, n. 3 art. 5 comma 4 l'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari tiene conto, anche ai fini della semplificazione delle procedure di autocontrollo igienico-sanitario, della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri, consentendo l'uso polifunzionale della cucina, mediante separazione temporale delle fasi, per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti aziendali, ferme restando le previsioni di cui al comma 3, dell'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 853/2004 e smi e dalla normativa statale e regionale.

7. Prevalenza dell'attività agricola e connessione dell'attività agrituristica

Ai sensi dall'articolo 4, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da far perdere i requisiti di connessione, le attività agricole di cui all'articolo 2135, comma 1, del codice civile, devono rimanere prevalenti.

La prevalenza e la connessione sono dimostrate dall'imprenditore agricolo che intende svolgere l'attività agrituristica tramite apposita relazione che dovrà contenere:

- la descrizione delle attività che si intendono esercitare;
- la descrizione delle strutture edilizie presenti nelle unità tecniche economiche (UTE) da utilizzare;
- l'indicazione dei limiti massimi di presenze e di pasti su base annua.

I requisiti soggettivi e oggettivi nonché la prevalenza dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica sono mantenuti per tutto il periodo di esercizio dell'attività agrituristica.

L'imprenditore agricolo deve sottoscrivere specifico impegno alla cura e salvaguardia delle aree comprese nel perimetro aziendale o ad esso limitrofe, con particolare riferimento alla prevenzione degli incendi

L'accertamento dei requisiti, per il rilascio del nulla osta agrituristico, avverrà senza il sopralluogo preventivo, tranne i casi particolari motivati dall'Amministrazione e le domande campionate secondo le modalità previste dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii..

Alla modulistica deve essere allegata una perizia asseverata sottoscritta da un professionista abilitato riportante gli estremi della polizza assicurativa professionale (Compagnia, numero di polizza e massimale). Anche nel caso di subentro si procederà con analoghe modalità.

I requisiti di concessione del nulla osta sono soggetti a verifica triennale, pertanto gli imprenditori agricoli interessati, in prossimità della scadenza dei tre anni, potranno richiedere la verifica, qualora la stessa non sia già stata operata da parte degli Ispettorati dell'Agricoltura.

Questi ultimi, nell'ambito delle competenze di controllo, effettuano, in ogni caso, la verifica dei requisiti alla scadenza del nulla osta, anche mediante autocertificazione prodotta dall'interessato, sulla base della vigente normativa in materia di semplificazione amministrativa. La verifica è effettuata senza sopralluogo aziendale, tranne i casi particolari motivati dall'Amministrazione e le domande campionate secondo le modalità previste dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii.. Alle domande di rinnovo deve essere allegata una perizia asseverata sottoscritta da un professionista abilitato riportante gli estremi della polizza assicurativa professionale (compagnia, numero di polizza e massimale).

L'attività agricola si considera comunque prevalente, quando le attività di ricezione e/o di somministrazione di pasti e bevande interessino un numero non superiore a dieci ospiti e l'azienda disponga di almeno due ettari di superficie agricola utilizzata.

La domanda di rilascio del nulla osta, da presentare all'Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio, dovrà essere compilata secondo l'allegato **modello "A"**. La richiesta deve essere sottoscritta dal titolare dell'azienda o, nel caso di società e di soggetti associati, dal legale rappresentante.

La relazione agrituristica dovrà essere redatta in conformità al **modello "B"** e sottoscritta da un tecnico agricolo abilitato, dal richiedente ed, eventualmente, da ulteriori figure professionali competenti in materia.

I nulla osta, soggetti a verifica triennale, dovranno essere emessi in conformità al **modello "C"**,

8. Requisiti tecnici ed igienico-sanitari

Le camere e le unità abitative delle aziende agrituristiche devono possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa statale e regionale.

Gli insediamenti di agri-campeggi devono prevedere il rispetto dei parametri minimi dei requisiti igienico-sanitari previsti per i campeggi dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14.

La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande avvengono nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare previsti dalla normativa europea statale e regionale.

Elenco regionale degli operatori: agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale, enoturismo e oleoturismo

Le imprese che esercitano attività di cui al presente decreto (agriturismo, agricoltura sociale, enoturismo e oleoturismo) sono iscritte in un apposito elenco regionale tenuto ed aggiornato annualmente dal Dipartimento dell'agricoltura.

L'iscrizione nell'elenco è preclusa, salvo che non abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:

a) hanno riportato, nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

L'iscrizione è operata d'ufficio dal Dipartimento dell'agricoltura, successivamente alla ricezione delle comunicazioni da parte dei Comuni.

L'iscrizione nell'elenco regionale riguarda la specifica impresa agricola e non è cedibile a terzi.

L'elenco regionale è pubblicato annualmente sul sito della Regione e sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Gli Ispettorati dell'Agricoltura provvederanno a redigere, entro il 31 dicembre di ogni anno e in conformità allo schema di cui all'allegato modello "E", l'elenco provinciale delle aziende titolari di nulla osta che esercitano l'attività agrituristica, che dovrà essere trasmesso entro il successivo 28 febbraio all'Assessorato Agricoltura, Dipartimento dell'Agricoltura, Servizio 3.

Nell'elenco regionale verranno inserite solamente le aziende che hanno regolarmente presentato al Comune la SCIA per l'avvio dell'attività agrituristica, successivamente al rilascio del nulla osta.

9. Segnalazione certificata di inizio attività

L'avvio dell'attività agrituristica è subordinato alla presentazione, in modalità telematica al SUAP del Comune nei cui territorio sono ricompresi gli immobili da destinare all'attività, della SCIA di cui all'articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7.

Tale comunicazione costituisce ad ogni effetto adempimento delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2010, n.3.

L'esercizio dell'attività agrituristica è subordinato al possesso:

- a) dei requisiti previsti dal Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi;
- c) dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

La SCIA attesta il possesso dei requisiti prescritti ed è accompagnata dalla relazione di un tecnico agricolo abilitato, che identifichi le caratteristiche tecnico-economiche e strutturali dell'azienda agricola in cui è previsto l'esercizio delle attività agrituristiche. Tali attestazioni e relazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'Amministrazione.

10. Sospensione e cessazione dell'attività agrituristica

L'esercizio dell'attività agrituristica svolta in assenza di SCIA comporta l'obbligo di cessazione dell'attività medesima.

In caso di sopravvenuta carenza di una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il Comune, anche su segnalazione dell'ASP o dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività fino ad un massimo di sessanta giorni.

Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il Comune ordina la cessazione dell'attività.

La sospensione temporanea e la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a centottanta giorni.

11. Riserva di denominazione e classificazione delle aziende agrituristiche

L'uso della denominazione "agriturismo" e dei suoi termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano le attività agrituristiche.

In tema di classificazione delle aziende agrituristiche trova applicazione la disciplina prevista dall'articolo 9, comma 2 della legge n. 96/2006.

Si applicano il Decreto 13 febbraio 2013 e il Decreto 3 giugno 2014 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

La verifica delle condizioni e dei requisiti per il rinnovo della classificazione delle aziende agrituristiche va rinnovata ogni tre anni, e va allineata alla scadenza del nulla osta. Al fine di uniformare le scadenze relative alla classificazione ed al nulla osta agrituristico, gli Ispettorati hanno la facoltà di provvedere ad eventuali proroghe d'ufficio, onde consentire la coincidenza delle rispettive scadenze.

La classificazione può essere fatta attraverso una perizia asseverata sottoscritta da un professionista abilitato riportante gli estremi della polizza assicurativa professionale (compagnia, numero di polizza e massimale).

12. Obblighi, divieti, vigilanza e sanzioni

Gli imprenditori agricoli, singoli e associati, che esercitano le attività agrituristiche ed assimilate hanno il compito di:

- a) esporre in modo visibile all'esterno e all'interno dell'azienda il segno distintivo della classe assegnata realizzato in conformità al modello stabilito dall'Amministrazione regionale;
- b) osservare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di concessione ed uso del marchio grafico;
- c) esporre al pubblico l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza;
- d) osservare i limiti massimi previsti in materia di capacità ricettiva e somministrazione degli alimenti e bevande;
- e) comunicare le caratteristiche e i prezzi che l'operatore intende praticare nell'anno successivo ed esporli al pubblico. In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente;
- f) ottemperare agli adempimenti derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza

13. Funzioni di vigilanza e controllo

Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza e, per i profili di eventuale competenza di altre autorità ed amministrazioni, le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività agrituristiche ed assimilate, sono di pertinenza rispettivamente dei Comuni presso cui le strutture insistono e del Dipartimento regionale dell'agricoltura.

In particolare spetta ai Comuni la vigilanza sul mantenimento dei requisiti soggettivi e tecnico edilizi delle imprese agricole iscritte nell'elenco. Al Dipartimento regionale dell'agricoltura compete la vigilanza sui requisiti oggettivi nonché, per i soggetti beneficiari di interventi finanziati, quelle prescritte dalla relativa disciplina comunitaria, statale e regionale.

Nell'esercizio dell'attività di controllo il Dipartimento regionale dell'agricoltura coordina la propria azione con i Comuni e le Aziende sanitarie territorialmente competenti.

14. Efficacia disposizioni regionali precedenti

E' da considerare privo di efficacia il DDG 10 agosto 2009 - Aggiornamento delle disposizioni in materia di agriturismo ad eccezione di parametri e tabelle che allegate al presente decreto vengono continuano a trovare applicazione.

Sono integrate nel presente decreto le disposizioni di cui ai:

- DDG 28 febbraio 2006 - Classificazione in spighe
- DDG 29 giugno 2015 - Accredimento aziende e fattorie didattiche
- DDG 20 settembre 2022 - Snellimento procedure e perizia asseverata

Per gli interventi finanziati a valere su programmi d'intervento comunitari (PSR 2014-22, PSP 2023-27) trovano altresì applicazione le previsioni recate dalla disciplina comunitaria e statale in materia, nonché quelle richiamate nell'ambito dei bandi e delle disposizioni attuative di misura.

**Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta**

*Firma Autografa
sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2
del D.lgs. n° 39/1993*